



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

- ☐ Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 28 maggio 1984
- ☐ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 14 marzo 2011

TITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel Titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103 sub a) del testo unico delle leggi sanitarie, R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

A cura del Comune è conservato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Detto registro viene tenuto aggiornato a cura del personale comunale addetto allo stato civile, con la collaborazione del personale dell'U.L.S.S. per la parte tecnica.

Art. 2

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal IV comma dell'art. precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 45 e 51.

Art. 3

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza là ove esiste. In tal caso l'autorizzazione al trasporto, sepoltura, imbalsamazione o cremazione sarà subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria e la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 4

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico capo distretto o da altro sanitario delegato dallo stesso.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal medico capo distretto ed a questi riferiscono sullo espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 10 - 11 - 12.

Art. 5

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione od alla camera di osservazione del cimitero.

Quando la morte invece possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 6

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza, là dove esiste.

Il sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti alla autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 7

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 6.

Art. 8

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sullo ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal medico capo distretto o suo delegato.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al medico capo distretto o suo delegato, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento degli anzidetti prodotti del concepimento e di nati morti.

Art. 9

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata del direttore sanitario del presidio ospedaliero o di altro sanitario al sindaco, che provvederà per l'inumazione facendo redigere verbale da depositare negli atti e da conservare dal custode del cimitero con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

TITOLO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 11

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 12

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico capo distretto o suo delegato, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali di abitazione del defunto.

Art. 13

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico capo distretto, o suo delegato.

Art. 14

Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 3 - 4 - 12 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere il calco denominato maschera mortuaria se non dopo il periodo di osservazione indicato nel presente titolo.

TITOLO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Art. 15

Il comune ha a disposizione nell'ambito dei cimiteri, un locale distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo prescritto di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune anche presso ospedali od altri istituti sanitari.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico capo distretto o suo delegato in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 16

I depositi di osservazione e gli altri obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

I parenti, o chi ne assume le veci, potranno assistere i cadaveri di cui alla lettera a) e b) dell' art. 15.

Art. 17

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 18

Sul feretro, da chiudersi definitivamente all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo con nome e cognome del defunto ed anno di morte impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E' facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a cera-lacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune.

TITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 19

Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali di igiene è:

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Il medico capo distretto o suo delegato vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e propone al sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

Art. 20

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II', deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il medico capo distretto o suo delegato dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 22

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 19, lettera a).

Nei casi previsti dall'art. 19, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Nel caso di trasporto del cadavere dal comune ad altro comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con automezzi di cui all'art. 23,

il trasporto, sia di partenza che di arrivo, potrà essere svolto, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro, previo pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, svolgentesi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 23

I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e di privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal medico capo distretto o suo delegato, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 24

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico e, oltre all'osservanza delle norme del Regolamento d'igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la eventuale disinfezione.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal medico capo distretto o suo delegato.

Art. 25

Il sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Qualora sia richiesta la sosta della salma per il tributo di onoranze speciali tale autorizzazione deve essere concessa dal sindaco.

Art. 26

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 27

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune, è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

L'autorizzazione è comunicata al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 28

Preparato il feretro, il trasporto fuori comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località onoranze o cerimonie funebri religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento. Per le salme provenienti da altri comuni o dall'estero, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, previo il parere favorevole del medico capo distretto o suo delegato su autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune di provenienza.

Art. 29

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, pre-

vista dall'art. 34, seguendo le prescrizioni degli artt. 21 e 37.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal medico capo distretto o suo delegato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 31, 32 e 33 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 30

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento dal sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 27.

Art. 31

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione.

Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal prefetto e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto della autorità consolare italiana.

Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto e l'autorità consolare agiscono in qualità di autorità delegate dal Ministero della Sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 32

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 34;
- b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli Affari Esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli Affari Esteri ed il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 33

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso gli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovatisi la salma, corredata dai seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato del medico capo distretto o suo delegato attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'articolo 34;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere.

Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Art. 34

Per il trasporto all'estero o dall'estero o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da quest'ultima racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra (D.P.R. 25-9-1981, n. 627).

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. - Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm. distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad altro comune che disti non più di 25 Km. o un'ora di percorso di automezzo adibito a trasporto funebre, che si ritiene equivalente, salvo il caso previsto dall'art. 29 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo del deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 35

Le salme destinate ad essere inumate in cimiteri distanti più di 25 Km. dal luogo del decesso o distanti più di un'ora di percorso di automezzo destinato a trasporto funebre, che si ritiene equivalente, possono essere sistemate in una normale cassa per inumazione la quale verrà successivamente riposta in una cassa metallica ermeticamente chiusa.

Al momento dell'inumazione si procede all'asportazione della cassa metallica o all'eliminazione dell'ermeticità della stessa, senza portare alla luce, nemmeno temporaneamente la salma.

Art. 36

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, può autorizzare, per trasporti di salma da comune a comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.

L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

Art. 37

Per il trasporto di cui all'art. 34, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento anti putrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F. U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il

trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 38

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale.

Art. 39

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 40

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 41

Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il sindaco.

Art. 42

Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 27, 31, 32 e 33, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

TITOLO V

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 43

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il capo settore igiene pubblica può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Art. 44

I riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operante a mente degli artt. 9, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 45

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al sindaco per eventuale rettifica, da parte del medico capo distretto, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

TITOLO VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 46

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli artt. 10, 11 e 12.

Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

Art. 47

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in un apposito registro le generalità delle persone cui appartengono i cadaveri loro consegnati a norma dell'art. 46, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione dei cadaveri e dei pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 48

Dopo eseguiti gli studi e le indagini, i cadaveri di cui all'art. 46, ricomposti per quanto possibile, de-

vono essere trasportati al cimitero accompagnati da apposito verbale, da consegnarsi al custode del cimitero stesso.

Art. 49

Il medico capo del distretto o suo delegato, su richiesta scritta dei direttori delle salme anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

TITOLO VII

PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 50

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico segue le norme della legge 3 aprile 1957, n. 235 e successive modificazioni.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semiotica medico-legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

TITOLO VIII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 51

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicato con R.D. 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati dell'autopsia devono essere comunicati al sindaco per la eventuale rettifica, da parte del medico capo distretto o suo delegato, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva il medico curante deve darne di urgenza comunicazione al sindaco o al medico capo distretto o suo delegato ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 44.

Quando, nel corso dell'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 52

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del

medico capo distretto o suo delegato, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato all'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 37 è eseguito dal medico capo distretto o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 10, 11 e 12.

Art. 53

L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 e 69 del D.P.R. 13-2-1964, n. 185.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 54

A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il comune ha almeno un cimitero con uno o più reparti a sistema di inumazione.

Art. 55

Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune ma aventi in esso, in vita, residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 8;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Possono essere accolti anche cadaveri di altre persone per motivi particolari previa autorizzazione del sindaco.

Art. 56

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune ove si trova il cimitero.

Il medico capo distretto o suo delegato vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 57

Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono avere almeno un custode.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il mese, il giorno e l'ora

dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo del deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui esse sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Esegue, inoltre, tutte le mansioni indicate al titolo XXIII del presente regolamento.

Art. 58

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta dagli uffici comunali governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

TITOLO X

COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 59

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificato con legge 17 ottobre 1957, n. 983.

Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428.

L'ubicazione dei cimiteri deve preferibilmente essere a valle dell'abitato e sottovento in rapporto alla direzione dei venti predominanti nella zona.

Il suolo cimiteriale deve essere sciolto fino alla profondità di m. 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità relativa e di capacità per l'acqua, atto a consentire un utile andamento al processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con opera di colmata o di taglio con terreni estranei che rispettivamente ne aumentino la profondità e ne correggano lo stato di aggregazione fisica.

La falda freatica deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e deve avere, comunque, altezza tale da essere, in piena e/o col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa per inumazione e, perciò, essere a non meno di m. 2,50 dal piano di campagna; la direzione del movimento deve essere tale che l'acqua del sottosuolo del cimitero non possa dirigersi verso l'abitato. Tali condizioni, ove già naturalmente non esistano, devono essere realizzate rispettivamente con l'impianto di opportune opere di sbarramento atte a deviare la direzione dei movimenti di detta falda.

Art. 60

E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, il raggio della zona di rispetto dai centri abitati non edificata nè edificabile non potrà essere inferiore a quella attualmente prevista.

Art. 61

L'ampiezza dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare almeno di 1/10 l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio, desti-

nata ad accogliere le salme per dieci anni, corrispondenti al normale periodo di rotazione; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione dell'ampiezza dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 97.

Art. 62

Nell'area di cui al precedente articolo non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dall'inumazione.

Art. 63

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione dei dolenti e del personale addetto al cimitero.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione che nuoce al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 64

Il cimitero deve essere recintato tutt'intorno da un muro alto non meno di m. 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 65

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene. Non è, comunque, consentito l'uso di monumenti e lastre che coprano un'estensione maggiore dei due terzi della fossa.

Art. 66

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

TITOLO XI

CAMERA MORTUARIA

Art. 67

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei cadaveri prima del seppellimento.

Essa deve essere provveduta di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 15, funziona come tale la camera mortuaria.

In tali casi la camera mortuaria deve essere posta nella condizione di cui all'art. 16.

Art. 68

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale od artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice o smalto od altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

TITOLO XII

SALA PER AUTOPSIE

Art. 69

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato ed adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in gres ceramico, in marmo o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

TITOLO XIII

OSSARIO COMUNE

Art. 70

Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata ad accogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

TITOLO XIV

INUMAZIONE

Art. 71

I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicate in suolo idoneo per

struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda freatica.

Art. 72

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 73

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo a cura del comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

Art. 74

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 75

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 76

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Art. 77

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 78

Per l'inumazione non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo in un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 4 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurati con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte fra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle pareti decorative della cassa. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 79

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta

con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.

Salvo disposizioni diverse, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Art. 80

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore al ml. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del custode. In caso di inadempienza il sindaco provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e disposto nei seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 81

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A) previo pagamento della relativa tassa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di 10 anni, restano di proprietà del comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri 10 anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al nome, cognome, età, condizione delle persone defunte, all'anno mese e giorno e luogo della nascita e della morte ed all'indicazione di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda, è facoltà del sindaco di autorizzare altre iscrizioni integrative.

TITOLO XV

TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

Art. 82

Il comune può porre a disposizione dei privati:

- ✓ a) aree per tombe di famiglia;
- ✓ b) tombe o loculi individuali;
- ✓ c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali, individuali.

Art. 83

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere almeno di 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento, oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione tra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita dei liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati dalla parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Art. 84

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 34.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

Art. 85

Le disposizioni degli artt. 83 ed 84 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

Art. 86

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
Non può perciò essere ceduto in alcun modo, nè per qualsiasi titolo ed ha la durata stabilita dal Consiglio Comunale.

Alla scadenza di tale termine, il comune rientra in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 87

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del sindaco. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 25 cm.

Art. 88

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 82 sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Abrogato il Titolo XVI "Cremazioni" a seguito approvazione con deliberazione n. 6 in data 14 marzo 2011 del regolamento in materia di cremazione e destinazione delle ceneri, in vigore dal 19 aprile 2011.

TITOLO XVI

CREMAZIONI

Art. 89

La costruzione di un crematorio è sottoposta, ai sensi dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad autorizzazione del prefetto sentito il capo settore igiene pubblica.

Il progetto del crematorio deve essere corredato da una relazione del capo settore igiene pubblica nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto e dei sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni.

Il forno deve essere costruito in modo da poter soddisfare alla disposizione del primo comma dell'articolo 91.

I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e l'uso di essi è soggetto alla vigilanza del sindaco e del medico capo distretto o suo delegato.

Art. 90

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, fino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal sindaco del comune di residenza;

2) certificato in carta libera del medico curante o dell'ufficiale sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 91

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in un'apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome e data di nascita del defunto nonchè la data di morte del soggetto stesso.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 27, 31, 32 e 33 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Art. 92

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nei cimiteri possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzie contro ogni profanazione.

TITOLO XVII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 93

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione, e, se anche con tale provvedimento lo scopo non si sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea. Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sani-

tà, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

Art. 94

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico capo distretto o suo delegato e del custode.

Art. 95

Salvo casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il medico capo distretto o suo delegato dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 96

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 42.

Gli avanzi di indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del comune.

Art. 97

Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode, previa informazione ai familiari da parte del sindaco.

I feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme esumate allo scadere di concessioni della durata di oltre vent'anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Anche in questo caso il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 93.

Art. 98

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 99

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a riferire al sindaco che a sua volta denuncia all'autorità giudiziaria ed al medico capo distretto o suo delegato chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 100

Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il medico capo distretto o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora il medico capo distretto o suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 101

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 94.

Art. 102

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal sindaco per conto ed interessi di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza ed opera del personale fissate dalla tabella B) annessa al presente regolamento.

TITOLO XVIII

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 103

Il comune può concedere a privati od a enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepoltura a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che siano a sistema di tumulazione od a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Le relative tasse di concessione sono fissate con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 104

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali, di cui agli artt. 59 e seguenti.

Art. 105

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- 1) gli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado;

- 2) i fratelli e le sorelle consanguinei;
- 3) il coniuge.

Art. 106

Le concessioni previste dall'art. 103 rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento od alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nell'articolo 113.

Con l'atto della concessione il comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 107

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco, su conforme parere del medico capo distretto o suo delegato e sentita la commissione edilizia.

Nell'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 108

Nessuna opera, anche di minima entità, può essere eseguita nel cimitero senza autorizzazione scritta del sindaco.

Art. 109

Alla scadenza di ogni concessione delle sepolture (tombe di famiglia e monumentali), gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perchè consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del comune. Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 110

La concessione delle aree, tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti.

TITOLO XIX

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 111

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione, proposta dal comune, viene disposta con decreto del prefetto sentito il capo settore Igiene pubblica.

Art. 112

Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere in stato di decorosa manutenzione.

Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di m. 2 e le ossa che vi si rinvencono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 113

In caso di soppressione del cimitero, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 114

I materiali dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno di proprietà del comune.

TITOLO XX

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 115

Il piano regolatore cimiteriale prevede anche reparti speciali e separati per la sepoltura dei cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata del cimitero.

TITOLO XXI

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 116

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 occorre l'autorizzazione del prefetto sentito il Capo settore igiene pubblica. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica dalla commissione provinciale per i cimiteri.

La costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della licenza edilizia nel rispetto del piano regolatore comunale.

Art. 117

Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'articolo precedente, oltre all'autorizzazione di cui all'art. 7 occorre il nulla osta del sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura in cappella.

Art. 118

Non si possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e gentilizie.

Art. 119

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento la loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m. 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal precedente comma, i titolari della concessione decadono dal diritto di uso delle cappelle.

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero nonchè i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 120

A norma del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, deve essere autorizzata con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato, previo il parere del Consiglio Superiore di Sanità sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere concessa con speciale onoranza alla memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

TITOLO XXII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 121

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta municipale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 122

Le motociclette, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi ed attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

Art. 123

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 124

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata su tutta l'estensione del cimitero.

Art. 125

E' lasciato facoltà alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura e decorosità le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi, però, per il tempo e le intemperie cadessero o restassero comunque deteriorati e non potessero più essere rimessi a posto od in ordine, sarà cura del custode ritirarli e distruggerli od usarli per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro invito del custode stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese. In caso di inadempienza si provvederà d'ufficio su ordinanza del sindaco.

Art. 126

Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.

Art. 127

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento dell'inumazione delle salme nel cimitero.

Art. 128

E' assolutamente proibito arrecare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

Art. 129

E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'autorità e per il personale addetto al servizio o assistente, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 130

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia urbana e giudiziaria diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori, salve ed impregiudicate conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

TITOLO XXIII
CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 131

La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona dipendente del comune.

Art. 132

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, nonchè la tenuta dei registri di prescrizione e la conservazione degli atti.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi.

Art. 133

Il custode del cimitero deve:

- 1) Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) Segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 3) Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 4) Curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- 5) Curare la pulizia dei portici dei locali ed in genere di tutto il Cimitero;
- 6) Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- 7) Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso;
- 8) Provvedere alla esecuzione degli sterri nelle misure prescritte e provvede alla sepoltura delle salme;
- 9) Avvertire il sindaco ed il medico capo distretto o suo delegato di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite.

Art. 134

Gli addetti ai lavori nel cimitero devono essere sottoposti alla vaccinazione antitetanica (legge 5 marzo 1963, n. 292 - D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301).

TITOLO XXIV
CONTRAVVENZIONI

Art. 135

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con le sanzioni previste dagli artt. 106, 107, 108, 109 del R.D. 3-3-1934, n. 383.

Art. 136

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione e pubblicazione a sensi di legge.

Art. 137

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.P.R. 803/75 ed alle altre di carattere generale regolanti la materia.